

## GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

**Assicurato/Beneficiario:** la persona fisica o giuridica avente diritto alla prestazione assicurativa, e che può essere esclusivamente uno dei seguenti soggetti in relazione al proprio specifico interesse sul Bene di provenienza donativa:

- L'acquirente a titolo oneroso del diritto di proprietà del Bene di provenienza donativa (identificati secondo l'Art. 2659 c.c.) e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo; e/o
- Il Soggetto mutuante.

**Assicuratore:** Lloyd's Insurance Company S.A.

**Assicurazione:** la copertura assicurativa operante a favore degli Assicurati/Beneficiari.

**Bene di provenienza donativa:** il/i beni immobili riportati nella Modulo di Polizza, identificati secondo l'Art. 2659 c.c..

**Broker:** Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers.

**Circostanza:** un'azione di riduzione intrapresa nei confronti del Donatario o preannunciata al Donatario come da Articoli 516 e 563 c.c., ovvero un'azione di opposizione all'atto di Donazione.

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che ha stipulato con l'Assicuratore il contratto di Assicurazione in favore dell'Assicurato/Beneficiario.

Possono essere Contraenti: il Donatario, il proprietario, il terzo acquirente del Bene di provenienza donativa, nonché il Soggetto mutuante.

**Data di Decorrenza:** data in cui la Polizza ha effetto come indicato sul Modulo di Polizza.

**Donante:** la persona fisica o giuridica che ha donato il Bene di provenienza donativa in forza di una donazione.

**Donatario:** la persona fisica o giuridica che ha ricevuto il Bene di provenienza donativa in forza di un atto di donazione.

**Franchigia:** importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

**Indennizzo:** la somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato/Beneficiario al verificarsi del Sinistro.

**Modulo di Proposta:** il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. È obbligo dell'Assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**Modulo di Polizza:** il documento allegato alla presente Polizza che forma parte integrante del contratto.

**Perdite Patrimoniali/Economiche:** il pregiudizio economico, derivante dal sinistro, subito dall'Assicurato/Beneficiario che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose.

**Parti:** Assicuratore, il Contraente, l'Assicurato/Beneficiario.

**Polizza:** il documento che, unitamente al Modulo di Proposta e al Modulo di Polizza, prova l'Assicurazione.

**Premio:** il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro.

**Sinistro:** il verificarsi di un'azione di restituzione ex Artt. 561 e 563 c.c.

**Soggetto mutuante:** Soggetto mutuante concedente il mutuo garantito da ipoteca sul Bene di provenienza donativa.

**Somma Assicurata:** l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del presente Contratto, così come quantificata (o indicata) nel modulo di polizza.

**Spese legali:** l'importo da corrispondere ai legali e ai periti incaricati della difesa dell'Assicurato in caso di Sinistro.

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DONAZIONE SICURA POLIZZA B) SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA ALL'ATTO DI DONAZIONE**

### **DEFINIZIONI**

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

**Assicurato/Beneficiario:** la persona fisica o giuridica avente diritto alla prestazione assicurativa, e che può essere esclusivamente uno dei seguenti soggetti in relazione al proprio specifico interesse sul Bene di provenienza donativa:

- L'acquirente a titolo oneroso del diritto di proprietà del Bene di provenienza donativa e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo; e/o
- Il Soggetto mutuante.

**Assicuratore:** Lloyd's Insurance Company S.A.

**Bene di provenienza donativa:** il/i beni immobili riportati nel Modulo di Proposta.

**Broker:** Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers.

**Circostanza:** un'azione di riduzione intrapresa nei confronti del Donatario o preannunciata al Donatario come da Articoli 516 e 563 c.c., ovvero un'azione di opposizione all'atto di Donazione.

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che ha stipulato con l'Assicuratore il contratto di Assicurazione in favore dell'Assicurato/Beneficiario.

Possono essere Contraenti: il Donatario, il proprietario, il terzo acquirente del Bene di provenienza donativa, nonché il Soggetto mutuante.

**Donante:** la persona fisica o giuridica che ha donato il Bene di provenienza donativa in forza di una donazione.

**Donatario:** la persona fisica o giuridica che ha ricevuto il Bene di provenienza donativa in forza di un atto di donazione.

**Franchigia:** importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

**Indennizzo:** la somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato/Beneficiario al verificarsi del Sinistro.

**Modulo di Proposta:** il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto.

**Modulo di Polizza:** il documento allegato alla presente Polizza che riporta i dati del Contraente, il Periodo di assicurazione, la Somma Assicurata, il Premio ed eventuali dettagli della Polizza. Il Modulo di Polizza forma parte integrante del contratto

È obbligo dell'Assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Modulo di Polizza forma parte integrante del contratto.

**Premio:** il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro.

**Sinistro:** il verificarsi di un'azione di restituzione ex Artt. 561 e 563 c.c.

**Soggetto mutuante:** Soggetto mutuante concedente il mutuo garantito da ipoteca sul Bene di provenienza donativa.

**Somma Assicurata:** l'entità massima dell'obbligazione dell'Assicuratore in forza del presente contratto, fatto salvo quanto previsto per le Spese Legali.

**Spese legali:** l'importo da corrispondere ai legali e ai periti incaricati della difesa dell'Assicurato in caso di Sinistro.

## **SEZIONE PRIMA**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

#### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

L'Assicuratore presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma del Modulo di Proposta, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del c.c.

#### **Art. 2 – Pagamento del Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Il premio è da intendersi unico e anticipato e non ripetibile da parte del Contraente.

Copia del pagamento deve essere inviata al Broker insieme al Modulo di Proposta debitamente sottoscritto.

**Art. 3 – Altre Assicurazioni** Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicazione dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Tuttavia, in caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del c.c.).

#### **Art. 4 - Aggravamento del rischio**

Salvi gli artt. 1892 e 1893 c.c. riguardanti la disciplina concernente Dichiarazioni inesatte e reticenze, l'Assicuratore dichiara che non saranno azionabili a tutela dello stesso, i rimedi previsti ex art. 1898 c.c. (Aggravamento del Rischio), nel caso in cui si verifichi un cambiamento delle Circostanze in data successiva alla sottoscrizione del Modulo di Polizza.

#### **Art. 5 – Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto, mediante documento sottoscritto dagli Assicuratori e dal Contraente.

#### **Art. 6 – Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 7 – Foro Competente**

La Polizza è regolata e sarà interpretata in base alle leggi della Repubblica italiana.

Ogni controversia tra Assicuratore e Assicurato/Beneficiario e/o Contraente derivante da, relativa e/o connessa alla presente Assicurazione sarà sottoposta al tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione e in caso di successiva controversia giudiziaria è convenuto che il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie tra Assicuratore e Assicurato/Contraente in merito all'interpretazione, esecuzione e scioglimento della presente Assicurazione è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha la sua residenza il Contraente o, in sua mancanza, l'Assicurato/Beneficiario.

#### **Art. 8 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 9 – Clausola Broker**

Al broker Aon S.p.A. con sede legale in Via E. Calindri 6– 20143 Milano MI è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Assicurazione.

Il Contraente e l'Assicuratore si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e dall'Assicurato/Beneficiario al Broker si intenderà come fatta all'Assicuratore e viceversa, mentre ogni comunicazione fatta dal Broker all'Assicuratore si intenderà come fatta dal Contraente e dall'Assicurato/Beneficiario stesso. Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi e l'Assicuratore riconosce che tale atto è liberatorio per il Contraente.

**SEZIONE SECONDA****NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DONAZIONE SICURA****Art. 10 Oggetto dell'assicurazione**

L'Assicurazione è prestata per la copertura delle perdite economiche derivanti all'Assicurato/Beneficiario per l'azione proposta da terzi lesi nei loro diritti di legittimari, che abbiano esperito con successo l'azione di restituzione ex artt. 561 e 563 del codice civile nei confronti dell'Assicurato e/o del suo dante causa e abbiano quindi acquisito un diritto alla restituzione, in natura o in equivalente somma di denaro, in relazione ai beni immobili individuati ex art. 2826 c.c. e riportati nel Modulo di proposta.

L'Assicuratore terrà indenne:

1. L'Assicurato terzo acquirente del Bene di provenienza donativa contro il rischio concernente l'obbligo di restituzione del Bene di provenienza donativa ad un Legittimario, pregiudicato nei suoi diritti, ex art. 563 c.c.;

ovvero

2. L'Assicurato Soggetto mutuante contro le Perdite Economiche derivanti dal rischio di cancellazione dell'ipoteca gravante sul Bene di provenienza donativa ex art. 561 c.c., connesso alla restituzione, da parte del Donatario mutuatario, dell'immobile al Legittimario, ex art. 563 c.c., ma unicamente quando il Soggetto mutuante abbia sofferto una perdita economica come conseguenza del risultato delle seguenti circostanze:

- i. Il Donatario risulti inadempiente nei confronti del mutuo contratto sul Bene di provenienza donativa, e
- ii. Il Bene di provenienza donativa sia stato restituito (all'erede legittimo) in seguito ad un'azione di Riduzione ex Art. 561 c.c. libero da vincoli.

In questo caso la copertura opera solo dietro surroga dell'Assicuratore nella posizione creditoria del soggetto mutuante.

**Art. 11 Somma assicurata**

La Somma assicurata è pari a quanto indicato nel Modulo di polizza.

**Art. 12 Limiti dell'indennizzo**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Beneficiario per le Perdite Economiche conseguenti ad un Sinistro, pari alla minor somma tra:

- 1) La Somma assicurata risultante dal Modulo di Polizza;
- 2) L'effettivo pregiudizio economico derivante all'Assicurato/Beneficiario per l'accoglimento dell'azione di restituzione ex Artt. 561 e/o 563 c.c.

Le somme corrisposte a titolo di liquidazione di Sinistri ai sensi della presente Polizza andranno a ridurre la Somma assicurata risultante dal Modulo di Polizza. La somma residua resterà a disposizione nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori sinistri coperti dalla presente Polizza.

**Art. 13 Inizio e termine dell'Assicurazione**

L'assicurazione vale per le Perdite Economiche derivanti dall'accoglimento dell'azione di restituzione ex art. 561 e 563 c.c. iniziata successivamente alla sottoscrizione della presente Polizza e fino alla prescrizione del diritto all'azione di restituzione o, nell'ipotesi in cui sia stata notificata e trascritta opposizione alla donazione, fino alla decorrenza del termine di cui al quarto comma dell'art. 563 c.c. Per l'Assicurato/Beneficiario che sia il Soggetto mutuante, la copertura assicurativa a suo favore cesserà al momento dell'estinzione del mutuo garantito da uno o più dei Beni di provenienza donativa.

**Art. 14 Aumento della somma assicurata**

Per tutta la durata della Polizza e purché non si sia verificato uno degli eventi di cui al successivo art. 16, il Contraente e/o l'Assicurato/Beneficiario può richiedere all'Assicuratore l'aumento della Somma Assicurata. L'Assicuratore, a sua discrezione, potrà acconsentire a questa richiesta e ha facoltà di richiedere un premio aggiuntivo al fine di conseguire l'aumento della Somma Assicurata.

**Art. 15 Trasferibilità della polizza**

Per tutta la durata della Polizza, è data facoltà al Contraente di trasferire la titolarità contrattuale all'Assicurato/Beneficiario. La Società si impegna a darne atto con emissione di un'appendice di variazione previo pagamento di diritti nella misura di EUR 150,00.

**Art. 16 Esclusioni**

La garanzia non è operante nell'ipotesi in cui al momento della stipula della polizza:

- a) l'atto introduttivo dell'azione di restituzione ex artt. 561 e 563 c.c. sia stato già notificato e/o trascritto. Se l'atto introduttivo è stato soltanto notificato e non trascritto, tale esclusione non troverà applicazione nei confronti del Beneficiario che sia Soggetto mutuante;
- b) sia stato trascritto l'atto stragiudiziale di opposizione alla donazione senza che sia intervenuta successivamente rinuncia allo stesso;
- c) il Contraente e l'Assicurato/Beneficiario siano a conoscenza di un'azione di riduzione intrapresa. Resta inteso che tale esclusione non troverà applicazione nei confronti del Beneficiario che sia un Soggetto mutuante.

**Art. 17 Denuncia e gestione del sinistro**

Il Contraente e/o l'Assicurato/Beneficiario devono comunicare per iscritto al Broker il verificarsi di ogni Sinistro o Circostanza entro 30 giorni dal momento nel quale ne sono venuti a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

- la copia di quanto ricevuto in relazione al Sinistro o Circostanza; - il nome e il domicilio del richiedente;
- eventuale quantificazione della somma richiesta.

L'Assicurato/Beneficiario deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile ma comunque entro 30 giorni dalla loro ricezione le nuove notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro ricevuti e/o in suo possesso.

L'Assicurato/Beneficiario deve infine, a richiesta dell'Assicuratore, trasmettere ogni altra informazione e prestare la propria collaborazione per la gestione del Sinistro.

Ogni denuncia dovrà essere inviata esclusivamente al Broker. Qualsiasi denuncia inoltrata al Broker si intende come inoltrata all'Assicuratore.

Salvo il caso in cui il Soggetto mutuante sia esso stesso Contraente, all'Assicurato/Beneficiario che sia un Soggetto mutuante non sarà comunque opponibile alcuna eccezione per omessa denuncia del Contraente, ancorché risultino trascrizioni presso i pubblici registri immobiliari, e il menzionato Contraente abbia ricevuto notifica di domanda giudiziale o atto stragiudiziale di opposizione alla donazione e non abbia provveduto alla comunicazione entro il prescritto termine di 30 giorni.

L'Assicurato/Beneficiario, che non sia un soggetto mutuante, è obbligato ad optare per la soddisfazione del legittimario leso con una somma di denaro ai sensi dell'art. 563, comma 3, c.c.

Al riguardo, al verificarsi del sinistro, l'Assicuratore può decidere in via transattiva di interrompere la richiesta di restituzione del bene immobile donato, ex articolo 563 del codice civile, e di procedere, nell'interesse del Beneficiario, al pagamento dell'indennizzo a favore del legittimario che ne ha diritto, così come previsto dal terzo comma del citato articolo 563 del codice civile; ciò senza attendere il provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dei Beni di provenienza donativa.

In alternativa l'Assicuratore può decidere di attendere l'emanazione del provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dei Beni di provenienza donativa. In tal caso l'Assicuratore, entro i successivi 30 giorni, metterà a disposizione del legittimario avente diritto e nell'interesse di qualunque beneficiario, la somma necessaria per evitare l'obbligo della restituzione del bene così come consentito dal terzo comma dell'articolo 563 c.c., fermo restando il limite della somma assicurata come definita all'articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione.

**Art. 18 Spese legali**

L'Assicuratore provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese legali ragionevolmente sostenute per resistere in giudizio alla Richiesta dei Terzi Legittimari lesi, entro il limite del 10% della Somma Assicurata, con un massimo di Euro 30.000. Tali spese dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dagli Assicuratori.

La somma sopra indicata verrà riconosciuta in aggiunta alla Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza.

**Art. 19 Diritto di rivalsa**

L'Assicuratore, dopo aver pagato l'indennizzo, si riserva il diritto di rivalersi nei confronti del Donatario o suoi eredi e di altri soggetti terzi eventualmente responsabili. E' fatta salva la surroga nelle ragioni creditorie del Soggetto Mutuante per l'ipotesi di cui al punto 2 dell'Art. 10.

**Art. 20 Validità territoriale**

La presente polizza vale per Sinistri relativi a beni immobili identificati nel Modulo di proposta e ubicati in Italia.

**IL CONTRAENTE****DATA****CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli **artt. 1341 e 1342 C.C.** l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme che precedono:

- Art. 3 – Altre assicurazioni
- Art. 4 – Aggravamento del rischio
- Art. 13 – Inizio e termine dell'assicurazione
- Art. 16 – Esclusioni
- Art. 17 – Denuncia e gestione del sinistro
- Art. 19 – Diritto di rivalsa

**IL CONTRAENTE****DATA****CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA****ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore è indicata nel presente contratto.

**Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni**

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

LMA3100

**IL CONTRAENTE****DATA**